

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## Liquidazione in via equitativa del danno: perimetrazione applicativa

*L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., da luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza o anche mandare esente il danneggiato dall'onere della prova del quantum del danno subito. Pertanto, si può ricorrere ad una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. solo nel caso in cui il creditore, su cui grava l'onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare il quantum poiché ciò risulta obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, ma non anche nell'ipotesi in cui non abbia nemmeno dato la prova dell'esistenza del danno.*

## Tribunale di Pisa, sentenza del 4.6.2015, n. 629

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato, la xxx appello avverso la sentenza n. 1695/2010 con la quale il g.d.p. di Pisa aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta da Uxx.P..

Il g.d.p. affermava infatti che il P. aveva acquistato in data 12.1.2008 dalla xxx l'autovettura oxxxxxxxma aveva ricevuto il certificato di proprietà solo in data 14.4.2009 e non contestualmente all'acquisto e alla consegna, e ciò costituiva inadempimento imputabile all'odierna appellante. Per tali ragioni riconosceva al P. la somma di € 3.200,00 di cui:

- € 2.500,00 per svalutazione dell'autovettura a causa della ritardata vendita a terzi;

- € 200,00 per mancate detrazioni conseguenti alla mancata prova del passaggio di proprietà;

- € 500,00 quale liquidazione equitativa del danno esistenziale dovuto al disagio di doversi recare più volte dalla convenuta a sollecitare il rilascio del certificato di proprietà, allo stress di circolare senza la documentazione prescritta e all'impossibilità di vendere l'autovettura a terzi.

Con il primo motivo di appello la xxx. lamenta l'insussistenza dell'inadempimento, rilevando di non essersi mai impegnata a consegnare il certificato di proprietà entro un termine perentorio.

Con il secondo motivo rilevava l'insussistenza del danno da svalutazione della vettura in quanto non provato ed avendo avuto 1 appellato nel periodo settembre 2008 - giugno 2009 la piena disponibilità della vettura.

Con il terzo motivo di appello contestava il riconoscimento del danno da mancata detrazione fiscale rilevando che l'appellato era in possesso di regolare contratto di acquisto e finanziamento per cui avrebbe potuto dimostrare il proprio titolo di acquisto e godere dei relativi benefici fiscali.

Con il quarto motivo di appello lamentava l'avvenuto riconoscimento del danno esistenziale poiché non provato, ed in quanto lo stress eventualmente subito dal xxx. non poteva in ogni caso essere ricondotto ad inadempimenti contrattuali di xx

Si costituiva in giudizio xxxxU. eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello poiché, come emerso dall'istruttoria di primo grado, l'inadempimento concerneva non la mera consegna della carta di circolazione ma il mancato trasferimento della proprietà dell'autovettura in quanto la xxxx non aveva ancora estinto il contratto di leasing con xxPS.

Proponeva altresì appello incidentale per il mancato accoglimento del risarcimento relativo alle spese accessorie del finanziamento (€ 833,00 relativo al premio vita finanziato, € 820,00 per altre assicurazioni e servizi, € 14,62 per l'imposta di bollo) e per il pagamento della sanzione amministrativa di € 180,00 irrogata al xxxxxxxx a seguito del mancato aggiornamento della carta di circolazione.

All'udienza del 11.12.2014 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. L'appello è stato tempestivamente proposto ed è pertanto, sotto tale profilo, ammissibile. Non sussiste inoltre la causa di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. lamentata, tra l'altro in modo del tutto generico, dal xxxxx., essendo i motivi di appello articolati in modo sufficientemente specifico.

Nel merito è infondato il primo motivo proposto dall'appellante principale, in quanto risulta provato l'inadempimento contrattuale di xx Il ritardo nella consegna del certificato di proprietà relativo xxx acquistata dal xxxx. è infatti un fatto pacifico e non contestato fra le parti nonché ammesso dalla stessa E. sia nell'atto di citazione in appello (pg. 3) che in comparsa conclusionale (pg. 2).

In tema di compravendita grava sul venditore non soltanto l'obbligo di consegnare la cosa al compratore, ai sensi dell'art. 1476, comma 1, c.c., ma altresì l'obbligo di consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, come previsto dal comma 3 dell'art. 1477 c.c.. Peraltro, nel caso in cui il venditore non sia in possesso di tali documenti, è tenuto ad attivarsi per entrarne in possesso e provvedere tempestivamente alla loro consegna, qualora si tratti di documenti necessari per il normale esercizio del diritto (cfr. Cass., sent. n. 9207/2004). In particolare il certificato di proprietà di un'autovettura, attenendo ad un requisito essenziale della proprietà in quanto incidente sulla possibilità di adibirla legittimamente all'uso contrattualmente previsto, si pone rispetto al veicolo in rapporto di complementarietà funzionale consentendo al compratore di provare il suo titolo e godere del suo diritto. Una restrizione del diritto dell'acquirente ad una completa utilizzazione del bene secondo la sua destinazione contrattuale e quindi anche ad una modalità di uso soltanto potenziale si pone in contrasto con il principio generale della piena esplicazione del diritto del compratore sulla cosa acquistata e potrebbe avere fondamento soltanto in una eventuale pattuizione intercorsa tra le parti (cfr. Cass. sent. n. 21588/2007).

Nel caso di specie la stessa xxxx ha ammesso di aver consegnato il certificato di proprietà dell'auto all'acquirente non contestualmente all'acquisto e alla consegna della vettura (per come dovuto ex art. 1183 c. 1 c.c.), avvenuti in data 12.1.2008, ma solo in data 14.4.2009 per cui, stante quanto sopra evidenziato, deve essere ritenuta inadempiente, ed è dunque tenuta al risarcimento degli eventuali danni subiti dal Pxxx. a causa dell'inadempimento. Alla luce di ciò si analizzano gli altri motivi di appello relativi alle singole voci di danno ritenute provate e pertanto liquidate dal g.d.p..

In primo luogo è fondato il secondo motivo di appello relativo all'insussistenza del danno da svalutazione della vettura per la ritardata vendita a terzi, riconosciuto dal g.d.p. e quantificato in € 2.500,00.

Infatti, pur essendo vero che il xxxP. non ha potuto vendere l'autovettura a terzi in quanto non in possesso del certificato di proprietà a causa dell'inadempimento dell'appellante, egli ne ha comunque pacificamente medio tempore fatto uso per tutto il periodo indicato (settembre 2008-giugno 2009), il che ne ha comportato comunque una svalutazione.

Riconoscere, pertanto, al Pxxxxsic et simpliciter il danno in misura corrispondente alla svalutazione commerciale subita durante il periodo in cui sarebbe stata impossibile la vendita vorrebbe dire non reintegrare il suo

patrimonio allo stato precedente rispetto all'inadempimento, ma porlo in una situazione più favorevole rispetto a quella precedente.

Pertanto, stante l'avvenuto utilizzo della vettura, l'appellato avrebbe dovuto allegare e provare che il valore della svalutazione commerciale subita dall'auto nel periodo fosse stato superiore alla svalutazione conseguente all'utilizzo del bene nel medesimo periodo (ad es. poiché utilizzata per pochi km.), in termini di danno differenziale. Nessuna allegazione e prova è stata effettuata dal P. sul punto, per cui la domanda risarcitoria va respinta.

Anche il terzo motivo di appello, relativo all'insussistenza del danno da mancata detrazione fiscale, riconosciuto e quantificato in via equitativa dal g.d.p. in € 200,00, è fondato.

L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., da luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Cass. n. 10607/2010), o anche mandare esente il danneggiato dall'onere della prova del quantum del danno subito.

In altre parole, si può ricorrere ad una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. solo nel caso in cui il creditore, su cui grava l'onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare il quantum poiché ciò risulta obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, ma non anche nell'ipotesi in cui non abbia nemmeno dato la prova dell'esistenza del danno. Nel caso di specie il xxxxxx non ha fornito alcuna prova specifica del danno subito limitandosi genericamente ad affermare di non aver potuto detrarre fiscalmente il bene senza tuttavia precisare il tipo di detrazione fiscale di cui avrebbe potuto usufruire né indicando i documenti necessari per godere di tali detrazioni, né quantificando l'importo che è stato impossibile detrarre a causa del ritardo (indicato genericamente nel 40% dell'IVA, peraltro non quantificata, tardivamente soltanto in comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado), laddove tale quantificazione non poteva essere ritenuta obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, e tale dunque da giustificare una liquidazione in via equitativa.

È inoltre fondato il quarto motivo di appello relativo al danno esistenziale.

In via generale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26972/2008 hanno ammesso la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale anche nell'ambito della responsabilità contrattuale nelle ipotesi in cui l'inadempimento violi contemporaneamente sia i diritti e i doveri derivanti dal contratto che un diritto inviolabile della persona tutelato da una norma di rango costituzionale.

In ogni caso, al fine di limitare l'applicazione del paradigma risarcitorio ricavato dall'art. 2059 c.c. al danno non patrimoniale contrattuale, nell'avvertita necessità di escludere ogni eccesso di tutela anche per quelle ipotesi che integrano mere aspettative soggettive che siano rimaste deluse, le Sezioni Unite evidenziano due requisiti ulteriori per l'ammissione al risarcimento del danno non patrimoniale, quello della serietà del danno e quello della gravità

della lesione. Secondo tale impostazione, al di fuori della lesione di diritti fondamentali e delle ipotesi di inadempimenti-reati, il danno non patrimoniale contrattuale rimane giuridicamente irrilevante, per cui non potrà darsi ingresso al risarcimento per quelle ipotesi di relativa derivazione da posizioni costituzionalmente riconosciute.

In altre parole la configurabilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è subordinato al ricorrere di tre condizioni non alternative: a) rilevanza costituzionale dell'interesse leso; b) gravità della lesione, nel senso che l'offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità, stante il dovere di cui all'art. 2 Cost, che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza; c) serietà del danno, ovvero il danno non deve consistere in meri disagi o fastidi.

Nel caso di specie il g.d.p. ha riconosciuto e liquidato all'appellato il danno esistenziale dovuto al disagio di doversi recare più volte presso la società convenuta per sollecitare la documentazione di proprietà, allo stress di dover circolare senza la documentazione prevista e all'impossibilità di procedere alla vendita dell'autovettura secondo quanto programmato e progettato. Sulla base di quanto sopra, pur riconosciuto l'inadempimento dell'appellante, il conseguente disagio subito dall'appellato non assurge tuttavia al livello di gravità e serietà per intervenuta violazione di un diritto inviolabile, trattandosi piuttosto di un disagio o fastidio, in quanto tale non suscettibile di risarcimento.

Il Pxxxxx., proponendo appello incidentale, chiede a propria volta la riforma della sentenza del xxd.p. nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento relativa alle spese di finanziamento ed al rimborso delle somme relative alla sanzione amministrativa irrogata a proprio carico.

Per ciò che attiene le spese del finanziamento ottenuto per pagare l'autovettura è condivisibile quanto disposto dal g.d.p., il quale non ha accolto la domanda proposta in primo grado in mancanza di un preciso nesso probatorio fra tali spese e l'inadempimento contrattuale dimostrato.

Non si comprende invero per quale ragione le spese relative al finanziamento dovrebbero essere rimborsate al xxx., il quale ha pur sempre acquistato il veicolo ed, appunto a tal fine, ha stipulato il finanziamento.

Va invece accolto l'appello incidentale nella parte in cui viene richiesto il rimborso della sanzione amministrativa, irrogata al xxxx. poiché viaggiava sprovvisto di carta di circolazione.

Il g.d.p. ha ritenuto tale voce di danno non provata ma dal doc. xx produzione parte appellata si evince che la Polstrada xxxx ha irrogato al xx. la sanzione di cui all'art. 180 comma 7 c.d.s. (doc. 4 fascicolo P. relativo al primo grado di giudizio), il quale impone al conducente di avere con sé i documenti di circolazione e di guida fra i quali la carta di circolazione.

D'altra parte la società appellante non ha mai contestato alcunché in merito al pagamento della sanzione, né nell'ambito del giudizio di primo grado né nel presente grado di giudizio. Tale esborso è inoltre immediatamente e direttamente riconducibile all'inadempimento della xxx. per come sopra accertato, in quanto conseguenza dello stesso.

Pertanto conclusivamente in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, ed in riforma della sentenza del g.d.p di Pisa n. 1695/2010, xxxx va condannata al pagamento della somma di € 180,00, oltre accessori a

titolo di risarcimento del danno, mentre tutte le restanti domande vanno respinte.

In virtù del principio della globalità del giudizio sulle spese processuali, occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese di giudizio. Infatti il parziale accoglimento dell'impugnazione e dell'appello incidentale impone, anche a prescindere da un motivo di gravame in tal senso, di procedere d'ufficio ad una regolamentazione delle intere spese processuali che deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 18837/2010; Cass. n. 26985/2009).

Tanto premesso nel caso di specie, stante sulla base di una valutazione complessiva dell'esito della lite la soccombenza reciproca delle parti (l'appellante vittorioso sull' an ma solo per una minima parte delle domande risarcitorie proposte, relativamente alle quali sono stati in sostanza accolti tutti i motivi di appello proposti dalla E.), le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

p.q.m.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, ed in riforma della sentenza del g.d.p di Pisa n. 1695/2010, condanna la xxxxx al pagamento della somma di € 180,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.2.09, in favore di U.P. a titolo di risarcimento del danno, rigettando la domanda risarcitoria per la restante parte;
- b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.